MEMORIA

Pei Signori Tommaso, e Sorelle Mastroviti

CONTRO

Il Ricorso proposto da D. Berardino Tafuri.

NELLA SUPREMA CORTE DI GIUSTIZIA.



NAPOLI
DALLA TIPOGRAFIA DI PORCELLI.

1821.

Tommaso Mastroviti seniore nel 29 Marzo 1783 scrisse il suo testamento, col quale istituì eredi universali Gaetano, e Francesco suoi figli, ed eredi particolari le Sig. Giovanna, Chara, Francesca, e Lucia, altre sue figliuole, in una determinata somma di duc. 500 per ciascheduna.

Gaetano e Francesco possederono in comune i beni della successione paterna. Essi mercè cinque istromenti stipulati nel 1786 costituirono una rendita di annui duc. 60 a favore di D. Tommaso Tafuri pel capitale di ducati 1200. In ciascuno de' contratti fu stipulato il patto rescissorio nel caso di ritardo al pagamento della promessa annua rendita. Per cauzione del contratto fu data l' ipoteca su i beni stessi che i fratelli Mastroviti aveano acquistati dalla successione di Tommaso di lor genitore.

Gaetano Mastroviti visse celibe. Francesco sin dal 1784 erasi maritato alla Sig. Marianna Gigante, le di cui doti erano state ipotecate su de' medesimi

beni ereditarj. Da questo matrimonio nacque l'unico figlio a nome Tommaso juniore.

Francesco nel 1807 cedette e detto suo figlio Tommaso ogni dritto e ragione che rappresentava sul patrimonio della famiglia. Il cessionario assunse diversi obblighi, fra quali quello di pagare le doti alle suddette Lucia, Giovanna, e Chiara Mastroviti sue zie, e di soddisfare il debito contratto con Tafuri.

Nel Settembre del 1807 le sorelle Lucia, Giovanna, e Chiara Mastroviti aveano convenuto in giudizio Gaetano e Francesco di loro fratelli, ad oggetto di conseguire ciascuna li ducati 500 legatigli dal padre a titolo di particolare istituzione. Aveano domandato ancora la quota delle doti della fu comune madre Angela Teresa Giorgio morta intestata. Questo giudizio ebbe progresso innanzi la Corte locale di di Castellaneta, finchè nel 14 Novembre detto anno fu sottoposto a sequestro una parte de' beni formanti l'asse ereditario di Tommaso Mastrovito seniore.

Nel 1811 Tommaso Mastrovito juniore, e le di lui zie diedero termine a questo giudizio mercè una transazione stipulata nel giorno 20 Aprile detto anno. Risulta da questa transazione che per tutt' i dritti che le sorelle Mastroviti rappresentavano sulla successione di Tommaso seniore e di Angela Teresa Gior-

gio di loro genitori, gli furono ceduti i seguent' immobili:

Un vigneto in contrada detta *Portone Russo.*

Un oliveto a Torre ad uso di giardino denominato *S. Sofia, e la Zoppa o sia Torella.*

Una vigna in contrada detta *delli Cornali.*

Ed altra vigna in contrada *delli Givoni.*

Le medesime sorelle stante la detta cessione quietarono Tommaso Mastrovito dichiarandosi compensate e soddisfatte nommeno de' loro paraggi che della quota delle materne doti.

Nel seguente anno 1812 si verificò il ritardo di quattro annate della rendita costituita a profitto di Tafuri. A quest' epoca erasene trapassato Tommaso Tafuri. Il di costui figlio ed erede D. Berardino citò in conciliazione Tommaso Mastroviti juniore sulla domanda che intendea di promuovere in giudizio, diretta ad ottenere la rescissione de' cinque istromenti di sopra menzionati. La conciliazione non ebbe effetto, perchè il creditore si ricusò di accordare la dilazione che Mastroviti avea domandata. Il creditore Tafuri immantinenti istituì giudizio di rescissione presso il Tribunale civile di Lecce; ma Mastroviti non fu convenuto in questo giudizio, che nella qualità di erede di Francesco di lui padre, e di Gaetano suo zio, mentre entrambi viveano.

Il Tribunale suddetto con sentenza contumaciale del dì 15 Febraro 1813 dichiarò risoluti i contratti del 1786, e condannò Tommaso Mastroviti, nella qualità di erede del padre e del zio, a pagare duc. 1200 per sorte principale, e duc. 240 per annualità scadate.

Non essendo stato proposto alcun reclamo contro detta sentenza, il creditore intraprese l' espropriazione forzata. Cominciò dal far pignorare tutt' i beni che erano pervenuti a Tommaso per la cessione fattagli nel 1807, e tra gli altri que' fondi stessi che Tommaso avea ceduti alle sorelle Mastroviti sue zie, mercè la transazione del 1811.

Non essendo concorso alcuno alle licitazioni il Tribunale nel dì 11 Dicembre 1813 pronunziò l' aggiudicazione diffinitiva a profitto del creditore Tafuri per la somma offerta nella mess' a prezzo, come la liturgia del tempo permettea.

Questa sentenza fu ad istanza di Tafuri intimata allo spropriato nel giorno 12 Febraro 1814 con ingiunzione di rilasciare i fondi che gli erano stati aggiudicati. E per esecuzione della stessa l' aggiudicatario Tafuri nel dì 28 dello stesso mese fu immesso nel possesso degl' immobili spropriati.

Nell' atto che l' usciere dava il possesso al Sig. Tafuri, la Sig. Lucia Mastroviti una delle transatta-

rie, mercè l'istromento del 1811, tanto nel proprio nome, che in nome e parte delle altre di lei sorelle si oppose all' atto del possesso. L'usciere rapportò nel suo verbale l'atto di tali opposizioni nel modo che siegue.

» Opponendosi a tal atto possessorio con dire
» che sopra i detti beni aggiudicati come sopra tanto
» essa che le di lei sorelle vi hanno le di loro quo-
» te lasciateli dalli di loro antecessori, e che tanto il
» di loro fratello Francesco Mastroviti, che Tomma-
» so di loro nipote non sono gli assoluti padroni de'
» mentovati fondi aggiudicati.

» Nel ritorno si faceva in questa Città di unita
» con detti testimonj, circa le ore 18, giunti nel luo-
» go detto *Lucuta*, ci han sopragiunti le Sig. Angeli-
» ca Todisco moglie del suddetto Sig. Tommaso Ma-
» stroviti, Marianna Gigante moglie di Francesco Ma-
» strovito e madre di detto Tommaso, e Chiara Ma-
» strovito, le prime hanno opposto, che il possesso
» dato al Sig. Tafuri è nullo pe 'l motivo, che su
» di detti fondi sono poggiate le loro rispettive do-
» ti, e la Chiara sosteneva quanto si era opposto
» dalla di lei sorella Lucia «.

Nel giorno primo Aprile Tommaso Mastrovito appellò dalla sentenza di aggiudicazione diffinitiva esponendo ch' era stato convenuto con errore di qualità

4

di erede del padre e del zio, nell' atto che il padre vivea, ed il zio essendosene trapassato dopo la cessione dell' anno 1807, la di lui successione erasi aperta a profitto di Gaetano; dal quale si possedevano i beni. Aggiunse che la sentenza del 12 Febraro 1813 portante risoluzione de' contratti e condanna di pagamento era nulla *ipso jure*, e per conseguenza il procedimento di espropriazione come nullo dovea riputarsi.

Nel giorno 23 dello stesso mese di Aprile Mastrovito appellò ancora dalla sentenza del 12 Febraro 1813, quantunque fossero rivoluti i termini stabiliti dalla legge.

Tafuri provocò l' innammisibilità di entrambi gli appelli.

La già Corte di Altamura in data 8 Giugno 1814 si pronunziò come siegue.

» Ammette l' appello del Sig. Tommaso Mastro-
» vito avverso la sentenza dell' aggiudicazione diffini-
» tiva del Tribunale civile di Lecce degli 11 Di-
» cembre 1813, per lo di cui effetto annulla tutti
» gli atti di espropriazione che si sono fatti a tal
» uopo. Condanna il Sig. Tafuri alle spese.

Tafuri si provvide di ricorso contro detta decisione.

La già Corte Suprema nel dì 13 Marzo 1815 cassò la decisione impugnata, e rinviò la causa pel nuovo esame nella Corte di appello di Napoli, restituendo le cose nello stato in cui si trovavano prima della decisione.

In esecuzione di tal decisione della Corte Suprema Tafuri riandò al possesso de' fondi spropriati.

Fu allora che le sorelle Mastroviti reiterarono le opposizioni proposte nel 28 Febraro 1814 citando legalmente Tafuri al Tribunale per sentirvi far dritto. Questo atto di reitera segna l'epoca del 27 Luglio 1815, ed unitamente all'atto di reitera fecero intimare a Tafuri i titoli, su de' quali le opposizioni erano fondate, cioè:

Il testamento di Tommaso Mastrovito seniore, e l'istromento del 1811, mediante il quale fu fatta alle medesime la cessione de' fondi indicati in compenso de' loro diritti paragiarj.

Portata la causa alla conoscenza del giudice, il Tribunale, sulla considerazione che la Corte di appello di Napoli dopo l'arresto di Cassazione era la sola rivestita de' poteri di giudicare delle domande delle parti, si dichiarò incompetente.

Le sorelle Mastrovito appellarono dalla detta sentenza.

La Corte di Altamura adottò le seguenti considerazioni.

» Considerando, che altro sia l'intervento in causa, ed altro l'opposizione di terzo. L'intervento in causa presuppone la lite ancora pendente, e dev'essere interposto presso quel Tribunale, ove la causa pende, dapoicche altrimenti venendo ad allegare la rimessione della causa, questa dev'essere ordinata, art. 171. cod. di proced.

» L'opposizione di terzo al contrario presuppone un giudizio già finito, e passato in giudicato, e dev'esser proposta o innanzi al Tribunale che ha pronunziata l'impugnata sentenza, o avanti ad altro Tribunale che gli sia eguale, o superiore, a norma de'casi, se cioè l'opposizione si sia prodotta per azione principale, ovvero per incidente. Nella specie attuale, trattasi di *causa tuttavia pendente, e che non avendo ancora prodotto il giudicato, non può dar luogo all' opposizione di terzo, ma bensì a quello dell' intervento.*

» Di fatti essendosi cassata la Decisione di questa Corte, e rimessa la causa a quella di Napoli, si trova ivi ancora pendente l'appello, che il Signor Mastrovito produsse avverso la sentenza di aggiudicazione diffinitiva degli 11 Dicembre 1813

» che ora *si vuole impugnare coll' opposizione di*
» *terzo*. Essendo dunque ancor pendente la causa,
» non vi è luogo ad opposizione, *ma bensì all' in-*
» *tervento innanzi a quella Corte, ove si trova il*
» *giudizio pendente.*

Decise:

» La Corte coerentemente alle conclusioni del
» R. P. G. Sig. *Mangoni* rigetta l' appello prodot-
» to dalla parte difesa dal Sig. Soria, ed ordina che
» la sentenza del Tribunale di 1.ª Istanza sedente in
» Lecce de' 9 Dicembre 1815 sarà eseguita con rifa-
» zione di multa, e spese del giudizio.

Tafuri accettò questo giudicato della Corte di Altamura senza alcuna riserva.

Le sorelle Mastrovito d' altronde *obtemperando* al giudicato istesso proposero necessariamente il loro intervento nella causa pendente presso la Gran Corte Civile di Napoli tra Tafuri, e Tommaso Mastrovito conchiudendo così:

» Ciò ritenuto le supplicanti conchiudono che la
» G. C. nel dichiarare nullo ed abusivo il possesso
» preso da Tafuri, priacche la causa fosse riesamina-
» ta, condanni Tafuri a restituire le proprietà appar-
» tenenti alle supplicanti, assieme con i frutti dal
» giorno in cui l' ingiusto, ed arbitrario possesso ebbe

» luogo. Lo condanni del pari al ristoro de danni,
» spese, ed interessi.

Erasi nel 15 Agosto 1815 publicato il Real Decreto col quale i debitori spropriati furono autorizzati a domandare l'apprezzo de beni aggiudicati al creditore, qualora si trovasse pendente un appello legitimamente interposto contro la Sentenza di aggiudicazione diffinitiva.

Tommaso Mastrovito nel giorno 17 Settembre 1815 domandò presso il Tribunale Civile di Lecce, che i beni aggiudicati a Tafuri fossero apprezzati a sue spese ad oggetto di godere del detto Real Decreto.

Il Tribunale con sentenza del 13 Novembre 1815 in contumacia di Tafuri fece dritto alla domanda.

Tafuri si oppose domandando, che la causa fosse rimessa alla G. C. civile sedente in Napoli, ove pendeva la discussione del raclamo.

Il Tribunale pria di giudicare sul merito delle opposizioni di Tafuri, ordinò di attendersi l'esito della discussione del giudizio di appello, sospesi intanto gli effetti della sentenza contumaciale.

Tommaso Mastrovito nel 12 Marzo 1818 fece citare Tafuri all'udienza della G. C. civile, acciò nel

discutersi l' appellazione, si fosse anche pronunziato sull'istanza per l' apprezzo promossa presso il Tribunale Civile di Lecce, e che egli reiterava ai termini del Real Decreto.

La Gran Corte nel dì 9 Marzo 1820 rese la seguente Decisione.

» La Gran Corte sul rapporto del Sig. Giudice » Abatemarco pronunziando definitivamente fra tutti » gl' interessati, riceve l' intervento delle Signore Gio- » vanna, Chiara, e Francesca Mastrovito.

» Provvedendo sul merito della domanda di det- » te Signore Giovanna, e Chiara, condanna D. Be- » rardino Tafuri a rilasciare loro due delle tre por- » zioni de' fondi posti nel tenimento di Castellaneta, » e nelle strade dette *Portone Rosso*, *e S. Sofia* : *La Zoppa ossia Torella*, giusta le specificazioni espresse nell' atto di conciliazione del primo Aprile 1814 relativo all' istromento de' 20 Aprile 1811, ed a pagare il prezzo de frutti delle porzioni medesime dal giorno in cui ebbe il possesso, per i quali frutti lo condanna a renderne alle anzidette Giovanna, e Chiara il conto in modo amichevole fra 20 giorni numerandi da quello in cui questa decisione gli sarà notificata, altrimenti in giudizio fra giorni 40 numerandi pure dal dì della notificazione, ed innanzi

Berardino Tafuri

al Giudice D. Angelo Abatemarco, che la G. C. a ciò destina; e scorso un tal termine, ordina che sia astretto col sequestro, e colla vendita de' suoi beni fino alla concorrenza di ducati 300; restando salva la provvidenza da darsi sulla domanda della rifazione de' danni ed interessi, dopocche tal domanda sarà distinta, con esprimere le cause, e l'importanza dei danni, de' quali si pretende il risarcimento.

» Fa salvi al detto D. Berardino Tafuri i diritti quali li competono per causa d' ipoteca da sperimentarli come è dovuto per legge.

» Si riserva di provvedere sulla domanda del Tutore surrogato D. Francesco Paolo Todisco per la restante terza porzione de' fondi suddetti, dopocche sarà prodotta la conveniente pruova di essersi per parte de' minori Pasqnale, Giovanni, Pietro, Marianna, Angela, ed Agata Mastrovito accettatata nelle forme legitime l' eredità di Lucia Mastrovito.

» Rigetta la domanda della Sig. Francesca Mastrovito, cui fa salvi i dritti che competere le possano per causa di ipoteca sulli fondi aggiudicati, da sperimentarli come e dove per legge.

» Dichiara irrecettibile l'appellazione del Sig. Tommaso Mastrovito proposta nel dì 23 Aprile 1815 avverso la sentenza di condanna pronunziata contro di

lui dal Tribunale di prima Istanza della Provincia di Terra d' Otranto nel dì 13 Febbrajo 1813.

» Riceve l' appellazione dello stesso Sig. Tommaso in data del primo Aprile stesso anno, contro la sentenza di aggiudicazione definitiva del medesimo Tribunale del giorno 11 Dicembre 1813, e nel merito la rigetta.

» Provvedendo sulla domanda, che l'anzidetto Signor Tommaso pendente l' appellazione, ha fatta in virtù della facoltà accordatali coll' art. 3 del Real Decreto de' 15 Agosto 1815, ordina che i fondi compresi nella detta aggiudicazione, dedottine per intero quelli denominati *Portone Rosso, e S. Sofia, la Zoppa o sia Torella*, si apprezzino a di lui spese da' periti altra volta nominati dal Tribunale di prima Istanza con sentenza del 13 Novembre 1815, e che ora sono eletti di officio da questa G. C., i quali dopo aver dato il giuramento innanzi al Regio Giudice del Circondario di Castellaneta, che la stessa G. C. » a tal atto delega, procederanno ad un tale apprez- » zo, cioè i tre primi per i territorj, e gli altri per » le fabbriche, emettendo le basi de' rispettivi loro » avvisi, nella relazione che distenderanno, e nel tem- » po della cui formazione sarà lecito alle parti di

» fare tutte le avvertenze che crederanno opportune
» per esse.

» In vista di questa relazione si riserva la G. C. definitivamente stabilire il valore de' fondi nella detta aggiudicazione compresi, e di provvedere anche sullo spese «.

Contro questa decisione Tafuri ha proposto ricorso per annullamento su i seguenti mezzi.

1. Espone che le sorelle Mastrovito non gli aveano intimato i titoli, su de' quali aveano fondato il di loro reclamo, cioè il testamento di Tommaso Mastrovito seniore, e l'istromento dell'anno 1811 mediante il quale i fondi gli erano stati ceduti.

2. Che la G. C. nell'aver ammesso l'intervento delle sorelle Mastrovito avea violato l'insieme degli artic. 530, e 538 delle leggi di procedura. Ed avea col suo ragionamento rovesciata la regola dettata dall'art. 1305 delle leggi civili. Che il dritto d'intervento in causa non è indistintamente accordato in qualunque stato del giudizio. Altro è in primo grado di giurisdizione, altro in istato di appello. Nel primo basta un interesse qualunque (art. 433 434 e 435 leggi di procedura). Nel secondo è un rimedio straordinario accordato solo a coloro che non intesi, e non

rappresentati, rimangono offesi dal giudicato (articolo 338 leggi della procedura).

3. Che erasi violato l' art. 812 ed 813 delle leggi di procedura perchè mancavano al reclamo di proprietà le forme essenziali prescritte dalli citati articoli.

4. Che la G. C. avendo ammessa la domanda di Mastrovito per l'apprezzo, avea violata la regola – *Ubi acceptum est semel judicium, ibi et finem accipere debet L. 30 D. de judic.*

5. Che la G. C. avea male applicato l' art. 3. del Real Decreto de' 15 Agosto 1815, supponendo sufficiente l' esistenza di un appello per dar luogo all' apprezzo, quasicchè non occorresse pronunziarsi sull' appello favorevolmente al suo autore.

6. Che la G. C. avea manifestata una fallace interpetrazione, ordinando l' apprezzo per mezzo de' periti, giacchè avea così seguita una legge rivocata, e soppresse le regole della legge in vigore, le quali istituiscono l' apprezzo colli registri fondiarj.

OSSERVAZIONI SU I MEZZI DI ANNULLAMENTO.

Sul primo.

Il primo mezzo è ozioso, giacchè risulta dalle produzioni fol. 17 a 26, e dalle narrative inserite nella decisione impugnata, che i documenti su de' quali le sorelle Mastrovito fondavano la loro azione furono intimati a Tafuri fin dal giorno 27 Luglio 1815, e propriamente allorchè le medesime reiterarono le opposizioni che aveano fatte al possesso di Tafuri. Il fatto dunque distrugge l'esposto, e rende inutile l'esame della quistione.

Sul secondo mezzo.

Si ammette la massima che l'intervento in causa può domandarsi presso i primi giudici da coloro che vi abbiano un interesse qualunque; e che in appello, per una disposizione particolare contenuta nell'art. 530 del codice di rito, *l'intervento non può esser ricevuto, se non richiesto da coloro i quali avranno diritto di formare opposizione di terzo.*

Quindi se la domanda per intervento promossa dalle sorelle Mastrovito era o nò ricettibile, dipen-

dea dal vedersi, se alle medesime sarebbe competuto il diritto di farsi terze opponenti alla decisione, qualora si fosse trovata già profferita.

La terza opposizione è ricettibile per parte di ognuno che ha interesse, e qualità.

Le sorelle Mastrovito aveano interesse, e qualità: imperciocchè i fondi che esse aveano acquistato mercè la transazione del 1811 gli erano involati come creduti di appartenenza di Tommaso Mastroviti.

È vero che lo spropriante non era nell' obbligo di sapere se vi fosse stata una distrazione con la detta transazione, e quindi è esente da rimprovero per non aver chiamate le acquirenti a lui ignote.

Nondimeno a queste acquirenti che hanno interesse, e qualità non potrebbe denegarsi il dritto di farsi terze opponenti. Per esse non era a riputarsi straniero un giudicato profferito in una istanza, nella quale non fecero parte. Una sentenza che aggiudica la proprietà all' attore, lo costituisce proprietario non solo a fronte del convenuto, ma assolutamente verso tutti. E questo dritto di proprietà sussiste, finchè il giudicato non è distrutto.

Ora uno de' mezzi, per rescindere il giudicato è certamente il soccorso che ci somministra l'articolo 538

delle leggi di procedura - *Un terzo è autorizzato a fare opposizione ad un giudicato che pregiudica ai suoi dritti*; *ed al quale nè egli, nè coloro che rappresenta sono stati citati.*

Quindi le sorelle Mastrovito ben intervennero nel giudizio, perchè esser potevano terze opponenti alla decisione, se si fosse trovata profferita, confermativa della sentenza di aggiudicazione.

Quì Tafuri osserva; che siccome l' aggiudicazione diffinitiva non trasmette all' aggiudicatario sugl' immobili aggiudicati altri dritti che quelli che avea sopra di essi il debitor pignorato; così le sorelle Mastrovito potevano attendere che il giudicato intervenisse per poi istituire nn azion di rivindica contro il terzo possessore.

Questa osservazione è assurda: imperciocchè avendo noi dimostrato che la sentenza con cni si aggindica la proprietà all' attore, lo costituisce proprietario non solo a fronte del reo, ma anche verso di tutti, e che tal giudicato sussiste finchè non è distrutto; è chiaro che la opposizione di terzo sarebbe stato il solo rimedio di cui le sorelle Matrovito avrebbero dovuto valersi, se non fossero intervenute nella causa, pria che la decisione definitiva fosse stata profferita.

Inoltre se la legge garantisce i diritti di proprietà con più azioni, è certamente nelle facoltà di colui che voglia valersene di scegliere quella che più crede conducente al suo interesse, senza essere obbligato di dipendere da' consigli del suo avversario.

Or se alle sorelle Mastrovito competevano due azioni: quella d' intervenire nel giudizio; o l'altra di opporsi al giudicato; esse non han leso il diritto di Tafuri, se preferirono la prima in luogo di attenersi alla seconda.

E poichè abbiamo dimostrato che ad esse sarebbe competuto il rimedio della terza opposizione, resta per conseguenza provato, che l' intervento chiesto presso la G. C. non gli potea esser denegato per trovarsi tal di loro azione testualmente compresa nell' articolo 530. delle LL. di procedura: - *Non sarà ricevuto in appello alcun intervento in causa se non richiesto da coloro i quali avranno dritto di formare opposizione di terzo.*

Al fin quì detto bisogna aggiugnere, che se le sorelle Mastrovito preferirono l' intervento in causa, fecero ciò in esecuzione di un giudicato della già Corte di Altamura non impugnato da Tafuri. Fu disputato presso quella Corte se alle sorelle Mastrovito competeva l' opposizione di terzo, o l' intervento in causa.

La corte decise - che trovandosi pendente un appello presso la Corte di Napoli pel rinvio della Corte Suprema, non vi era luogo ad opposizione di terzo; *ma bensì all' intervento innanzi a quella Corte, ove si trova il giudizio pendente* (1).

Le sorelle Mastrovito dunque intervennero necessariamente nel giudizio, per effetto del giudicato interposto nella contradizione di Tafuri; ed esse vi furono ammesse senza violarsi gli articoli ch' è piaciuto a Tafuri di gratuitamente citare.

In fine è d' uopo riflettere, che quando le sorelle Mastrovito proponevano l' opposizione di terzo, Tafuri sosteneva che competeva loro l' intervento in causa presso la Corte di Napoli; e quando poi l' istanza d' intervento proposero, Tafuri opponeva ed oppone ancora, che la terza opposizione, o l' azione di rivindica, e non l' intervento dovea loro accordarsi.

(1) V. la decisione rapportata alla pag. 8, e 9. della presente memoria.

Sul terzo mezzo.

La forma di proporre la domanda per intervento è quella stabilita dall'art. 433 del Codice di rito così concepito » L'intervento in causa sarà fatto per mez- » zo di un istanza contenente i motivi, e le conclu- » sioni, delle quali sarà data copia, non meno che » de' documenti giustificativi.

L'istanza proposta dalle sorelle Mastrovito è conforme al trascritto articolo: imperciocchè essa fu notificata a Tafuri, al quale erano stati precedentemente notificati i titoli (1), ed a Tommaso Mastrovito che de' documenti medesimi avea presa comunicazione per mezzo del suo patrocinatore. Non esiste dunque alcuna violazione di rito, come impropriamente si pretende da Tafuri.

Sul quarto, quinto, e sesto mezzo.

La legge da Tafuri citata come la regolatrice de' giudizj non permetteva che i litiganti cambiassero foro a loro arbitrio, anche se il convenuto venisse arrollato alle milizie dopo la contestazione della lite (2). Ma

(1) V. pag. 7.
(2) *L.* 7. e 30. *D. de jud.*

queste leggi non sono applicabili alla specie, di cui si tratta: imperciocchè la G. C. Civile per effetto del Real Decreto del 15 ottobre 1815 era specialmente delegata per accogliere le domande per apprezzo, che il debitor spropriato era autorizzato di proporre. Quindi la G. C. allorchè accolse, e giudicò della dimanda fatta da Mastrovito, non invase gli altrui poteri, ma usò delle facoltà deferitale dalla legge.

È vero che Mastrovito avea precedentemente avanzata simile domanda presso il Tribunale Civile di Lecce; ma è vero del pari, che per la pendenza dell' appello la giurisdizione essendo devoluta alla G. C., il Tribunale Civile non avea poteri per conoscerne, e pronunciarne. -

Tafuri stesso, allorchè propose opposizione alla sentenza contumaciale resa dal Tribunale di Lecce in data 13 Novembre 1815, colla quale era stato accordato a Mastrovito l' apprezzo che avea chiesto, domandò che il Tribunale si fosse dichiarato incompetente, ed avesse rinviate le parti alla G. C. di Napoli, ove pendeva la discussione dell' appello. Or se Tafuri l' ha chiesto, e la G. C. lo ha secondato, di che si duole egli? Il suo reclamo è certamente ingiusto per questa parte, e Mastrovito spera che

sarà rigettato. Si soggiugne da Tafuri, che la G. C. con aver ammessa la domanda di Mastrovito avea mal applicato l' art. 3. del Real Decreto del 1815., ed avea violato le leggi della procedura relative alla spropriazione. -

Noi ci permetteremo di rapportare quì il ragionamento inserito nella decisione impugnata come quello che dimostra la illegalità degli addotti mezzi - Ecco come la G. C. si espresse.

» La domanda fu regolare, ed in conformità del-
» l' art. 3. del Real Decreto de' 15 Agosto 1815,
» il di cui tenore è:

» Quante volte l'aggiudicazione diffinitiva si tro-
» vasse pronunziata, e ne sia pendente l' appello le-
» gitimamente interposto, il debitore potrà recla-
» mare, che il fondo si apprezzi a sue spese, e tro-
» vandosi aggiudicato al creditore per una somma mi-
» nore del valore, cui ascenderà secondo l' apprez-
» zo, dedotto la sesta, il debitore avrà dritto di do-
» mandare il supplemento del prezzo. Se il credito-
» re aggiudicatario non vorrà pagarne il supplemen-
» to anzidetto, si distaccherà dal fondo una quanti-
» tà corrispondente al suo credito, salva sempre la
» sesta; il dippiù sarà restituito al debitore.

» La condizione dalla Legge richiesta acciò il de-
» bitore nel grado fosse di proccurare il vantaggio,
» il quale coll'apprezzo avrebbe potuto avere, si re-
» strinse all'esistenza di un appello, che non fosse
» nullo, o irrecettibile contro alla sentenza di aggiu-
» dicazione. Niente influisce a privare il debitore di
» questo vantaggio, se si trovi tal appello, quan-
» do sarà discusso, e mal fondato. Tanto non influi-
» sce, quanto che colla legge medesima si suppo-
» ne, che l'aggiudicazione già ordinata resti ferma,
» in tal caso prescriversi, che dall'aggiudicatario si
» paghi il dippiù del prezzo al debitore, o pure si
» distacchi dal fondo aggiudicato una corrispondente
» quantità.

Soggiunge la G. C.

» Che se coll'articolo trascritto del decreto del 15 Agosto 1815 fu al debitore accordata la facoltà di chiedere l'apprezzo, se stimato l'avesse a se giovevole; di questa facoltà volle subito valersi il debitor Mastrovito; ma non potè ridurre ad effetto la sua idea per l'ostacolo fattoli dall'aggiudicatario, e creditore Tafuri.

» Che Mastrovito non dovea soffrir danno per l'impedimento frapposto dal suo avversario, essendo notissime le regole della legge — *In omnibus causis*

pro facto accipitur id, in quo per alium morae fit, quominus fiat - l. in omnibus 39 ff. de reg. jur. *In jure civili receptum est, quotiens per eum, cujus interest, conditionem non impleri, fiat, quominus impleatur, perinde haberi, ac si impleta conditio fuisset* - in jure civ. 161 ff. eod.

» Che non operava in questo caso la massima, che le leggi riguardanti le forme del procedimento si possono, senza effetto retroattivo, eseguire dal tempo della loro publicazione anche negli affari cominciati, pe'l motivo che esse non toccano la sostanza del diritto, e solo ne regolano l'esercizio; giacchè la facoltà accordata dal Real Decreto al debitore, essendo stata seguita dalla sua domanda, divenne per lui un dritto certo, irrevocabilmente acquistato; e che non potea egli perdere senza che vi fosse concorso il suo fatto. Il sostenere avvenuta in di lui danno la perdita, è lo stesso che sovvertire i principj più certi della legge, mentre si ammetterebbe di potere alcuno, non pe'l suo fatto, ma per l'ostacolo, e mora del suo avversario restar privo de' diritti che gli appartengono.

Così si espresse la G. C., e sembra che il suo ragionamento risponda precisamente al 5.° 6.° mezzo del ricorso di Tafuri, giacchè è dimostrato, che ba-

stava l'esistenza di un appello perchè il debitor spropriato godesse del beneficio della legge qualora ne avesse fatta la domanda.

È dimostrato del pari, che il diritto acquistato da Mastrovito, non potea considerarsi perduto all'epoca della publicazione del nuovo codice di rito, per le regole espresse nelle rapportate leggi 39 e 161 *de reg. jur.*

E quindi non vi fu nella decisione impugnata nè male applicazione dell'art. 3 del Real Decreto dei 15 Agosto 1815, nè fallace interpetrazione, o violazione alle leggi di procedura nella parte riguardante la spropriazione come Tafuri si è avvisato di esporre.

Ritenuto adunque:

1.° Che le sorelle Mastrovito ben domandarono il loro intervento nella causa tra Tommaso Mastrovito, e Tafuri:

2.° Che la G. C. nell'ammettere la loro domanda eseguì, e non violò la legge.

3.° Che del pari avendo ammessa la domanda di Mastrovito non è controvenuta al Real Decreto ed alle leggi di procedura.

Sembra chiaro, che il ricorso di Tafuri debba essere dalla Corte Suprema rigettato.

Napoli, 7 Dicembre 1821.